



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

22 MAGGIO 2026

CIRCOLARE CLIENTI 2026 NR. 10

OGGETTO: ROTTAMAZIONE QUINQUES: ESTENSIONE AI CARICHI DEGLI ENTI TERRITORIALI.

Gentili Clienti,
con la presente circolare si riepilogano le principali novità relative all'estensione della c.d. "Rottamazione-quinques" ai carichi degli enti territoriali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

1. PREMESSA

In sede di conversione del D.L. 27 marzo 2026 n. 38, c.d. "decreto fiscale", è stata introdotta una specifica disposizione che estende la definizione agevolata prevista dall'art. 1 commi 82-101 della L. 30 dicembre 2025 n. 199 anche ai carichi degli enti territoriali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La misura si affianca, in modo autonomo, alla disciplina prevista dalla legge di bilancio 2026 per le definizioni agevolate dei tributi locali deliberate direttamente dagli enti. Per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, tuttavia, l'accesso alla definizione richiede una preventiva adesione dell'ente creditore.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La definizione agevolata può riguardare i debiti, tributari e non tributari, risultanti dai carichi affidati dagli enti territoriali all'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra l' 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

Possono quindi rientrare nella misura, a titolo esemplificativo:

- IMU;
- TARI;
- Canone unico patrimoniale;
- sanzioni per violazioni del Codice della strada;
- rette scolastiche;



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)

- altre tariffe ed entrate patrimoniali degli enti locali, purché affidate all'Agente della riscossione.

Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Per le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie, comprese le sanzioni per violazioni del Codice della strada, la definizione opera esclusivamente con riferimento agli interessi e agli oneri accessori. Rimane pertanto dovuto l'importo della sanzione principale.

3. ADESIONE DA PARTE DELL' ENTE CREDITORE

La rottamazione dei carichi degli enti territoriali non opera automaticamente. Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni devono adottare un apposito provvedimento di adesione.

Per gli enti locali, la delibera ha natura regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e deve essere corredata dal parere dell'organo di revisione.

L'ente creditore può scegliere se aderire o meno alla definizione agevolata, ma non può modificare criteri e modalità stabiliti dalla normativa statale.

4. SOMME DOVUTE E BENEFICI

In caso di adesione, il debitore potrà estinguere il debito versando le somme dovute a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Non saranno invece dovuti, secondo le regole della definizione agevolata:

- le sanzioni;
- gli interessi, inclusi gli interessi di mora;
- le somme maturate a titolo di aggio o oneri di riscossione, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

Per le sanzioni amministrative non tributarie, invece, resta dovuta la sanzione principale e il beneficio riguarda solo interessi e oneri accessori.

5. CALENDARIO DELLA MISURA

Il calendario operativo previsto dalla disposizione è particolarmente ristretto.

Di seguito si riepilogano le principali scadenze:

Scadenza	Adempimento
Entro il 15 giugno 2026	Pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle modalità tecniche con cui gli enti territoriali potranno comunicare l'adesione.



Entro il 30 giugno 2026	Approvazione e pubblicazione, da parte degli enti creditori, del provvedimento di adesione alla definizione agevolata.
Dal 15 settembre 2026	Disponibilità, sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dei dati necessari per individuare i carichi definibili.
Dal 16 settembre al 31 ottobre 2026	Presentazione telematica, da parte del debitore, della dichiarazione di adesione. Entro il 31 ottobre 2026 sarà possibile integrare la dichiarazione già presentata.
Entro il 31 dicembre 2026	Comunicazione al debitore dell'ammontare complessivo dovuto, delle singole rate e delle relative scadenze.

6. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato:

- in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio 2027; oppure
- in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.

In caso di pagamento rateale, le rate scadranno il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2027.

Sulle somme rateizzate saranno dovuti interessi nella misura del 3% annuo a decorrere dall'1 febbraio 2027.

7. CONTENZIOSI PENDENTI

Nella dichiarazione di adesione il debitore dovrà indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi nella definizione agevolata e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi.

La definizione, ai fini dell'estinzione del giudizio, si perfeziona con il versamento della prima o unica rata dovuta.

8. DECADENZA

La definizione non produce effetti in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, oltre i limiti di tolleranza previsti, dell'unica rata o delle rate del piano di pagamento.





Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

In caso di decadenza, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi e i versamenti già effettuati restano acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

9. PROFILI OPERATIVI

Prima di presentare l'istanza sarà necessario verificare:

- se l'ente creditore ha deliberato l'adesione alla Rottamazione-quinquies;
- quali carichi risultano effettivamente definibili nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- la convenienza economica dell'adesione, soprattutto in presenza di precedenti pagamenti, rateazioni in corso o contenziosi pendenti.

Lo Studio resta a disposizione per verificare le singole posizioni debitorie, valutare la convenienza dell'adesione e assistere i Clienti nella predisposizione e trasmissione della relativa istanza telematica.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI
(dott. Alberto DE GREGORIO)



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)